

Raccomandazione n.r. 4(2000), sulla scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti in Europa

(adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
il 3 febbraio 2000)

Il Comitato dei Ministri, in conformità all'articolo 15/b dello Statuto del Consiglio d'Europa considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione tra i suoi membri e che questo scopo può essere perseguito in modo particolare attraverso l'adozione di un'azione comune nel campo dell'educazione scolastica;

riconoscendo l'urgenza di stabilire nuove basi per future strategie educative in favore dei Rom e dei Sinti in Europa, soprattutto in ragione del tasso elevato di analfabetismo o di semi-analfabetismo che imperversa all'interno di questa comunità, dell'ampiezza dell'insuccesso scolastico, dello scarso numero di giovani che terminano gli studi primari e della persistenza di fattori quali l'assenteismo scolastico;

notando che i problemi ai quali sono confrontati i Rom e i Sinti in ambito scolastico sono in larga parte conseguenza delle politiche educative da tempo perseguite le quali hanno condotto all'assimilazione ed alla segregazione dei fanciulli rom e sinti nella scuola basandosi sul pretesto di un loro handicap socioculturale;

considerando che per porre rimedio alla posizione svantaggiata dei Rom e dei Sinti nelle società europee occorre garantire ai fanciulli rom e sinti pari opportunità nell'ambito dell'educazione scolastica;

considerando che la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti deve costituire una priorità delle politiche nazionali condotte in favore dei Rom e dei Sinti;

in base allo spirito per cui le politiche volte a risolvere i problemi a cui i Rom e i Sinti sono confrontati nell'ambito dell'educazione scolastica debbono essere globali e fondate sulla constatazione che la questione della scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti è connessa ad un insieme di fattori e di condizioni preliminari, in particolare agli aspetti economici, sociali, culturali e alla lotta contro il razzismo e la discriminazione;

in base allo spirito secondo cui le politiche educative a favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero essere affiancate da una politica attiva per quanto attiene all'educazione degli adulti ed alla formazione professionale;

considerando che, sebbene già esista un testo relativo all'educazione scolastica dei fanciulli rom e sinti a livello degli Stati membri dell'Unione europea (Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Educazione riunito in seno al Consiglio, del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti e dei viaggianti; 89/C 153/02), è urgente disporre di un testo estensibile all'insieme degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

tenendo conto della Convenzione - Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie;

in base allo spirito delle Raccomandazioni 563 (1969) e 1203 (1993) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che puntualizzano le necessità in materia di scolarizzazione dei Rom e dei Sinti in Europa;

in base allo spirito delle Risoluzioni 125 (1981), 16 (1995) e 249 (1993) e della Raccomandazione 11 (1995) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa relative alla situazione dei Rom e dei Sinti in Europa;

in base allo spirito della Raccomandazione di politica generale 3 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza sulla lotta contro il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei

Rom e dei Sinti;

in base allo spirito dell'azione condotta dal Consiglio della cooperazione culturale (CDCC) per rispondere alla Risoluzione 125 (1981), ed in particolare, la pubblicazione del rapporto Rom e Sinti e Viaggianti (1985), attualizzato nel 1994 (Roma, Zingari Viaggianti, Edizioni del Consiglio d'Europa);

avendo preso atto con soddisfazione della nota stabilita dal Gruppo di specialisti sui Rom e Sinti circa la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti: Elementi strategici di una politica di scolarizzazione rivolta ai fanciulli rom e sinti in Europa (MG-S-ROM (97) 11).

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

di rispettare, nell'attuazione della loro politica di educazione scolastica, i principi enunciati in annesso alla presente Raccomandazione;

di portare la presente Raccomandazione all'attenzione delle istanze pubbliche competenti nei rispettivi paesi, secondo le modalità appropriate.

Annesso alla Raccomandazione n0 R (2000) 4

PRINCIPI DIRETTIVI DI UNA POLITICA DI EDUCAZIONE SCOLASTICA RIVOLTA AI FANCIULLI ROM E SINTI IN EUROPA

TITOLO I - STRUTTURE

Articolo 1

Le politiche scolastiche a favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero essere affiancate da mezzi adeguati e da strutture flessibili indispensabili per rispecchiare l'eterogeneità delle popolazioni rom e sinte in Europa e per tenere conto dell'esistenza di gruppi rom e sinti con stile di vita itinerante o semi-itinerante. A tal proposito è possibile prevedere il ricorso ad un sistema di scolarizzazione a distanza che si avvalga delle nuove tecnologie di comunicazione.

Articolo 2

L'accento dovrebbe essere posto su di un migliore coordinamento dei livelli internazionali, nazionali, regionali e locali al fine di evitare la dispersione di sforzi e di favorire le sinergie.

Articolo 3

Gli Stati membri dovrebbero in questa ottica sensibilizzare i Ministeri dell'Istruzione (*) circa la questione della scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti.

Articolo 4

L'insegnamento prescolare dovrebbe essere ampiamente sviluppato e reso accessibile ai fanciulli rom e sinti, al fine di garantirne l'accesso all'insegnamento scolastico.

Articolo 5

Sarebbe altresì opportuno porre particolare attenzione ad una migliore comunicazione con e tra i genitori avvalendosi, se necessario, di mediatori espressi dalla comunità rom e sinti i quali avrebbero la possibilità di accesso ad una carriera professionale specifica.

Informazioni speciali e consigli dovrebbero essere forniti ai genitori circa l'obbligo di scolarizzazione e circa i meccanismi di sostegno che possono essere offerti alle famiglie da parte delle municipalità.

L'esclusione e la mancanza di conoscenze e di scolarizzazione (vedi analfabetismo di ritorno) dei

genitori sono fattori che impediscono ai figli di beneficiare del sistema educativo.

Articolo 6

Delle strutture di sostegno adeguate dovrebbero essere realizzate al fine di consentire ai fanciulli rom e sinti di beneficiare, in particolare a seguito di azioni positive, di pari opportunità in ambito scolastico.

Articolo 7

Gli Stati membri sono invitati a fornire i mezzi necessari alla realizzazione delle politiche e dei provvedimenti summenzionati al fine di colmare il fosso che separa gli scolari rom e sinti da quelli appartenenti alla popolazione maggioritaria.

TITOLO II - PROGRAMMI SCOLASTICI E MATERIALE PEDAGOGICO

Articolo 8

Le misure educative in favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero collocarsi nel quadro di più vaste politiche interculturali e tenere conto delle caratteristiche della cultura romani e della posizione svantaggiata di numerosi Rom e Sinti negli Stati membri.

Articolo 9

I programmi scolastici nel loro insieme ed il materiale didattico dovrebbero essere concepiti in maniera tale da rispettare l'identità culturale dei fanciulli rom e sinti.

Si dovrebbe dunque introdurre la storia e la cultura dei Rom e dei Sinti nei supporti pedagogici al fine di rispecchiare l'identità culturale dei fanciulli rom e sinti.

La partecipazione dei rappresentanti delle comunità rom e sinte all'elaborazione di materiali riguardanti la storia, la cultura o la lingua dei Rom e dei Sinti dovrebbe essere incoraggiata.

Articolo 10

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia assicurarsi che tali misure non si traducano in programmi distinti con il rischio di creazione di classi separate.

Articolo 11

Gli Stati membri dovrebbero altresì incoraggiare l'elaborazione di supporti pedagogici fondati su esempi di azioni riuscite al fine di aiutare gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano con gli scolari rom e sinti.

Articolo 12

Nei paesi in cui la lingua sinta e romani è parlata, occorrerebbe offrire ai fanciulli rom e sinti la possibilità di accedere ad un insegnamento nella propria lingua materna.

TITOLO III - RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Articolo 13

Sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di un insegnamento specifico nei programmi di preparazione dei futuri insegnanti allo scopo di fare acquisire le conoscenze ed una formazione che consenta loro una migliore comprensione degli scolari rom e sinti.

Tuttavia, l'educazione degli scolari rom e sinti dovrebbe restare parte integrante del sistema

educativo globale.

Articolo 14

Le comunità rom e sinte dovrebbero essere coinvolte nell'elaborazione di questi programmi e poter trasmettere direttamente le informazioni ai futuri insegnanti.

Articolo 15

Bisognerebbe anche favorire il reclutamento e la formazione di insegnanti provenienti dalla comunità rom sinte.

TITOLO V - INFORMAZIONE, RICERCA E VALUTAZIONE

Articolo 16

Gli Stati membri dovrebbero sostenere dei piccoli progetti di ricerca/azione innovativi allo scopo di sviluppare delle risposte adatte ai bisogni locali. I risultati di queste iniziative dovrebbero essere successivamente diffusi.

Articolo 17

I risultati delle politiche educative in favore degli alunni rom e sinti dovrebbero essere osservati da vicino.

Tutti i soggetti coinvolti nella scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti (autorità scolastiche, insegnanti, genitori, organizzazioni non governative) dovrebbero essere invitati a partecipare al processo in modo continuativo.

Articolo 18

La valutazione delle politiche educative dovrebbe tenere conto di un insieme di criteri, compresi gli indici di sviluppo personale e sociale, senza limitarsi alle sole stime sui tassi di assiduità e sui fallimenti scolastici.

TITOLO V - CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 19

La partecipazione di tutte le parti coinvolte (Ministero dell'istruzione*, autorità scolastiche, famiglie e organizzazioni rom e sinte) all'elaborazione, alla realizzazione ed alla prosecuzione delle politiche educative in favore di Rom e di Sinti dovrebbe essere sostenuta dallo Stato.

Articolo 20

Sarebbe altresì opportuno avvalersi di mediatori provenienti dalle comunità rom e sinte, soprattutto per facilitare i contatti tra i Rom e i Sinti, la popolazione maggioritaria e le strutture scolastiche, evitando conflitti nella scuola; questo per tutti i gradi d'istruzione.

Articolo 21

I Ministeri dell'Istruzione*, nel contesto della sensibilizzazione citata all'articolo 1 del precedente titolo 3, dovrebbero agevolare il coordinamento degli sforzi dei diversi soggetti e consentire la trasmissione dell'informazione tra i diversi livelli delle autorità preposte all'educazione scolastica.

Articolo 22

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere in misura maggiore lo scambio di esperienze e di pratiche positive.

(* in Italia, Ministero della Pubblica Istruzione (n.d.t.)